

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 72 DEL 27.11.2014

| | |
|-----------------|--|
| OGGETTO: | ASSEGNAZIONE DI LEGNA DA ARDERE NEI BOSCHI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESI NELLA SEZIONE 102 DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE DEI BENI SILVO-PASTORALI DEL COMUNE DI CONDINO E RELATIVO CORRISPETTIVO. |
|-----------------|--|

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, in occasione di un incontro tenutosi di recente presso gli uffici comunali con il Direttore dell'Ufficio distrettuale forestale di Tione ed il Comandante della locale Stazione forestale, è emersa la necessità di definire le modalità di assegnazione della legna da ardere (sia da latifoglio che da resinoso) nei boschi di proprietà comunale compresi nella sezione 102 del Piano di gestione forestale aziendale dei beni silvo-pastorali del Comune di Condino (c.d. "piantaif").

Preso atto di quanto riferito dal Sindaco e dell'Assessore competente in ordine all'orientamento emerso di fissare la quantità di legna assegnabile individualmente in detti boschi in un massimo complessivo di 50 q.li annui e il relativo corrispettivo in Euro 10,00 più I.V.A. di legge.

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, dal segretario comunale, nei limiti delle sue competenze, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile.

Visto il T.U.L.L.R.R.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Visto lo Statuto comunale.

Visto il regolamento di contabilità.

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. Di determinare in un massimo di complessivi q.li 50 all'anno la quantità di legna da ardere (sia da latifoglio che da resinoso) assegnabile individualmente nei boschi di proprietà comunale (c.d. "piantaif") compresi nella sezione 102 del Piano di gestione forestale aziendale dei beni silvo-pastorali del Comune di Condino.
2. Di determinare in Euro 10,00 più I.V.A. di legge il corrispettivo che l'assegnatario della legna è tenuto a corrispondere al Comune.
3. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della legge 06.12.1971, n. 1034.